

**Convenzione tra**  
**la Federazione Italiana Scherma e l'Associazione Italiana Maestri di Scherma**

La Federazione Italiana Scherma ( di seguito anche FIS) in persona del Legale Rappresentante Giorgio Scarso nato in Modica il 18/04/1946 titolare del codice fiscale SCRGRG46D18F2580.

e

L'Associazione Italiana Maestri di Scherma (di seguito anche AIMS) in persona del Legale Rappresentante Saverio Crisci nato in S. Felice a Cannello( CE) il 30/06/1936 titolare del codice fiscale CRSSVR36H30H834V

stipulano la presente convenzione per regolare e definire i compiti dell'AIMS e la reciproca collaborazione nell'ambito del generale progetto di rinnovamento della formazione magistrale posto in essere dalla FIS.

**Premesso**

che l' AIMS, Associazione autonoma riconosciuta dalla FIS ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 53 dello Statuto della FIS, fin dalla sua costituzione svolge tanto attività di formazione nell'ambito del COMITATO OPERATIVO (di seguito anche C.O.) quanto funzione di rappresentanza della Classe Magistrale nonché attività di diretta partecipazione allo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche richieste per l'insegnamento della disciplina schermistica;

la FIS e l'AIMS convengono e stipulano quanto segue.

**Art.1**

**ATTIVITA' DELEGATA O DA DELEGARSI DA PARTE DELLA FIS**

La FIS delega all'AIMS compiti ed incarichi di natura tecnica, didattica, di studio ed approfondimento, e riceve dall'AIMS supporto operativo nell'ambito delle attività tecniche poste in essere dalla FIS.

Nello specifico le parti contraenti precisano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che formano oggetto dell'attività delegata all'AIMS le seguenti iniziative:

- 1) PROGETTO FORMAZIONE SNAQ (Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici)



- a) l'AIMS partecipa ai lavori del C.O. previsto dal Protocollo di Attuazione del Progetto Scuola Magistrale per il tramite del suo Presidente o di altro Maestro designato dal proprio Consiglio Direttivo, purché tesserato alla FIS;
- b) l'AIMS ha l'incarico di organizzare, in collaborazione con il Settore Formazione FIS, corsi e altri eventi formativi tecnico/schermistici previsti dal programma ordinario del Progetto Formazione SNAQ, sempre nel rispetto degli obiettivi e delle priorità individuati ed indicati dalla FIS;
- c) l'AIMS, all'interno del C.O., concorre con la FIS a determinare la composizione delle commissioni di esame nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di Attuazione del Progetto Scuola Magistrale;
- d) l'AIMS, in collaborazione con il Settore Formazione FIS, cura l'istituzione e la gestione di un Registro dei Tecnici di I, II, III e IV Livello che ha la funzione di raccogliere tutte le informazioni relative al percorso formativo dei tecnici (ad esempio: crediti formativi, esami sostenuti, qualifiche acquisite, eventuali pubblicazioni, docenze ecc.).

## 2) FORMAZIONE PERMANENTE

Sulla base degli obiettivi e delle priorità individuate ed indicati annualmente dalla FIS, l'AIMS cura la progettazione e lo svolgimento di:

- a) Corsi ed attività finalizzati all'aggiornamento e alla formazione permanente dei tecnici dediti all'insegnamento della scherma;
- b) Corsi ed attività finalizzati alla formazione e all'aggiornamento dei maestri che intendano operare come docenti nei corsi di formazione dei tecnici di diversi livelli, di cui in precedenza;

Le parti contraenti precisano che, in ogni caso, i progetti relativi alla formazione saranno sottoposti alla preventiva approvazione della FIS, e che l'attuazione degli stessi sarà curata dall'AIMS in collaborazione con il C.O., previsto dal Protocollo di Attuazione del Progetto Scuola Magistrale, nonché con la collaborazione del settore di formazione della FIS.

## 3) ALTRE ATTIVITA'

Su delega della FIS l'AIMS potrà:

- a) Redigere testi, trattati, elaborati ovvero realizzare altri supporti operativi (ad esempio Cd Rom, DVD ecc.), per scopi didattici;

li:

Se

- b) Raccogliere, aggiornare, ricercare o tradurre testi di schermo e conservare le tesi redatte dai Tecnici;
- c) Realizzare studi e ricerche di carattere tecnico/scientifico, anche in collaborazione con altri enti o soggetti all'uopo indicati dalla FIS;
- d) Fornire alla FIS materiali e contenuti tecnici da pubblicare tramite il sito federale e/o altri mezzi di comunicazione individuati ed indicati dalla FIS;
- e) Organizzare convegni, seminari ed incontri che dovranno essere pianificati e proposti, tramite specifici progetti, dall'AIMS alla FIS, che, a seguito di attenta valutazione, avrà la facoltà di approvare ed autorizzare i progetti.

## **Art. 2** **RISORSE**

Previa deliberazione del Consiglio Federale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, la FIS assegna annualmente all'AIMS le risorse necessarie per l'attuazione dei progetti, lo svolgimento dei compiti e degli incarichi di cui all'art. 1 della presente convenzione, nonché per gli adempimenti conseguenti alle attività poste in essere nell'ambito del C.O. o della Scuola Magistrale di cui fa parte.

Le somme da assegnare verranno determinate dalla FIS sulla base di una pianificazione dettagliata delle iniziative, delle attività programmate e dei relativi costi.

Tale pianificazione dovrà essere presentata dall'AIMS alla FIS entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

L'AIMS, in qualità di componente del C.O. della Scuola Magistrale, con la presente convenzione viene autorizzata ad utilizzare il locale in cui ha sede il Comitato stesso al fine di porre in essere e svolgere tutti i compiti, di cui all'art. 1 della presente Convenzione, ad essa delegati nell'ambito delle attività del Comitato.

A tal proposito l'AIMS si obbliga a garantire alla FIS il pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e privacy di cui al D. Lgvo n.81/2009 e s.m.i e al D.Lgvo n. 196/2006 e s.m.i.

L'AIMS si farà carico di ogni onere e spesa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a quelli inerenti gli arredi, le utenze, le dotazioni, le apparecchiature, il personale.

## **Art. 3** **DURATA**



La presente Convenzione sarà valida ed efficace a far data dal 9/09/2017 e fino al 31/12/2020.

Precisano le parti contraenti che all'inizio del nuovo quadriennio la presente convenzione potrà essere rinnovata con possibilità che ad essa siano apportate eventuali modifiche e/o integrazioni, ma che, in ogni caso, il testo dovrà essere esaminato ed eventualmente approvato dal Consiglio Federale entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Federale.

La convenzione approvata avrà la durata del quadriennio olimpico. Tuttavia, nelle more del rinnovo o della stipula di una nuova convenzione, le parti faranno riferimento agli atti ed alle condizioni di cui alla convenzione da rinnovare.

**Art. 4**  
**RECESSO**

Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra. In caso di recesso, le parti si impegnano ad incontrarsi, entro 90 giorni dalla data della ricezione della predetta comunicazione, al fine di definire i contenuti della nuova convenzione che dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Federale della FIS.

In caso di mancato accordo, verrà nominata dalle parti una commissione paritetica che avrà il compito di definire i contenuti della nuova convenzione.


**Art. 5**  
**CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione od in relazione alla stessa saranno risolte, purché compromettibili, mediante arbitrato. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo nominato, con funzione di presidente, di comune accordo dagli arbitri designati dalle parti.

In caso di mancato accordo il presidente sarà nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del CONI.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto

Roma 8 SETTEMBRE 2017

  
Federazione Italiana Scherma

  
Associazione Italiana Maestri di Scherma

